



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI MILANO**

**Sezione VII**

nella persona del giudice unico, dott. Claudio Marangoni, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 52866 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2012  
vertente

**TRA**

RENERGETICA s.r.l., in persona del legale rappr.te *pro tempore*;

elett. dom.ta in Milano, via Metastasio 5, presso lo studio del procuratore avv. Francesco  
COSTANTINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Saverio VACCARI del foro di  
Genova;

- attrice -

**E**

ABANTIA SUN ENERGY S.A., in persona del legale rappr.te *pro tempore*;

elett. dom.ta in Milano, corso Matteotti 10, presso lo studio dei procuratori avv.ti Riccardo TROIANO  
e Nicoletta MASSUCCI che la rappresentano e difendono;

- convenuta -

**OGGETTO:** responsabilità contrattuale e precontrattuale.



## CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.1.2016 i procuratori delle parti così concludevano:  
per l'attrice: ” (a) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale in capo ad ABANTIA SUN ENERGY S.A.U per inadempimento della convenuta al Framework Partnership Agreement del 14.05.2010 come modificato dall'Amendment to the Framework Partnership Agreement del 25.11.2010 e, per l'effetto, condannare la medesima al pagamento della somma di € 200.000,00 o di quella maggior o minor somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione ed agli interessi come per legge.

(b) in aggiunta all'accertamento ed alla condanna di cui al precedente punto (a), piaccia al Tribunale Ill.mo altresì accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale in capo ad ABANTIA SUN ENERGY S.A.U per l'illegittimo recesso dalle trattative riguardanti la compravendita del progetto "Alessandria Est" e delle quote della società RES S.r.l. all'uopo costituita da Renergetica; conseguentemente, accertare e dichiarare la responsabilità di ABANTIA SUN ENERGY S.A.U per danno patrimoniale da perdita di chance subito da RENERGETICA e, per l'effetto, condannare la medesima al risarcimento di tale danno quantificato in Euro 452.664,96 pari alla differenza tra il prezzo originariamente pattuito da Renergetica con ABANTIA per la cessione delle quote della RES s.r.l. (€ 1.568.3737,70) e il prezzo effettivamente corrisposto dall'ultimo acquirente, INTERSOLAR S.P.A. (€ 1.115.708,71), o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, o in quella indicata dal Giudice in applicazione del criterio di equità.

In ogni caso, con vittoria di competenze ed onorari di causa.

Si chiede l'ammissione di prova per testi ed interrogatorio formale su tutti i capitoli di prova già indicati nella II memoria istruttoria ex art. 183 c. 6° c.p.c., che di seguito si ritrascrivono:

1) Vero che in data 14 maggio 2010 RENERGETICA, rappresentata dall'Ing. Sandro Rizzo, concludeva con ABANTIA SUN ENERGY S.A.U., rappresentata dal Sig. Luis Garcia Olivera e con CENTRO DE GESTION SEGOVIA S.L. rappresentata da Mana Ma Hervas Harauzo un accordo



denominato "Framework Partnership Agreement" ("Accordo quadro di Partnership"), con cui si impegnavano a sviluppare progetti volti alla realizzazione di vari impianti per la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (tra cui quello denominato "Centrale fotovoltaica di Alessandria Est", in località Castelceriolo – Cascina Milanese), e ad ottenere tutte le necessarie autorizzazioni, nonché a cedere il 100% delle quote delle "vehicle companies" cioè delle società costituite espressamente per la realizzazione di ciascun progetto di impianto fotovoltaico, come da prod. nr. 1 che si rammostra al teste.

2) Vero che l'art. 7 (v) del "Framework partnership Agreement" prevede, nel caso in cui ABANTIA, nonostante il positivo esito delle due diligences da espletarsi in relazione a ciascun progetto da parte di RENERGETICA, avesse deciso di non acquistare le quote delle "vehicle companies", il pagamento di un importo pari a € 200.000,00 a titolo di risarcimento danni in favore di RENERGETICA, come da prod. nr. 1 che si rammostra al teste.

3) Vero che in data 25 novembre 2010, le parti indicate nei capitoli di prova precedenti concordavano alcune modifiche all'accordo-quadro meglio specificato nel precedente capitolo di prova; modifiche contenute in un documento denominato "Amendment to the Framework Partnership Agreement", come da prod. n. 2 che si rammostra al teste.

4) Vero che nel corso del 2010 e del 2011 si perfezionarono le vendite, da parte di RENERGETICA a favore di ABANTIA, di due progetti per la realizzazione di impianti fotovoltaici denominati "Oviglio" e "Castellazzo" (come da prodd. da nr. 3 a nr. 6 che si rammostrano al teste).

5) Vero che in data 30 luglio 2010 si perfezionò la cessione delle quote della società ROV S.r.l., società costituita per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico denominato Oviglio, a favore di ABANTIA (come da prodd. nr. 3 e 4 che si rammostrano al teste).



- 6) Vero che in data 15 dicembre 2010 si perfezionò la cessione delle quote della società RCA S.r.l. società costituita per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico denominato "Castellazzo", a favore di ABANTIA - (come da prodd. 5 e 6 che si rammostrano al teste)
- 7) Vero che nel mese di gennaio 2011 le attuali parti in causa intrapresero una trattativa per la cessione delle quote della società RES S.r.l. che era stata costituita da RENERGETICA per acquisire la titolarità del progetto e la costruzione dell'impianto per la produzione di energia fotovoltaica denominato "Alessandria Est" sito in Castelceriolo – Cascina Milanese.
- 8) Vero che nel mese di gennaio 2011, ABANTIA manifestava il proprio interesse all'acquisto, in via esclusiva, del progetto per la costruzione dell'impianto fotovoltaico, denominato "Alessandria Est".
- 9) Vero che , in considerazione dell'interesse all'acquisto del sistema di produzione di energia elettrica da impianto solare fotovoltaico denominato "Alessandria Est", RENERGETICA forniva ad ABANTIA la documentazione di carattere amministrativo, legale e tecnico per l'espletamento della usuale due diligence.
- 10) Vero che nel febbraio del 2011 ABANTIA confermava a RENERGETICA di aver concluso con esito positivo la pre-due diligence indicata nel precedente capitolo di prova.
- 11) Vero che con e-mail del 15 aprile 2011 ore 20.42 ABANTIA, tramite il Sig. Javier Rivera, confermava la propria intenzione di acquisire le quote della RES S.r.l. secondo le modalità indicate nello stesso email, tenendo anche in considerazione le future modifiche alla normativa relativa all'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici apportate dal c.d. "Nuovo Conto Energia", o "Quarto Conto Energia" – che in quel periodo avrebbe dovuto essere approvato, come da prod. nr. 7 che si rammostra al teste.
- 12) Vero che nel periodo compreso tra il 19 aprile ed il 6 maggio 2011 si verificava uno scambio di corrispondenza tra i legali e/o responsabili di RENERGETICA e di ABANTIA oltre che con il Notaio Ugo Bechini di Genova per la definizione di tutti gli aspetti relativi al perfezionamento del contratto di



compravendita dell'impianto fotovoltaico "Alessandria Est", oltre che dell'atto per la cessione in favore di Abantia delle quote della RES S.r.l. (come da prodd. da nr. 8 a nr. 21 che si rammostrano al teste).

13) Vero che il prezzo di acquisto del progetto era stato stabilito secondo uno schema di pagamento, indicato nell'email del 28 aprile 2011 ore 13.27 inviato dall'Avv. Saverio Vaccari ai Sigg.ri Javier Rivera e Anna Feliu Llambi, che prevedeva l'importo di € 83.363,10 al netto dell'IVA quale controvalore delle quote della società RES S.r.l. e l'importo di € 1.475.118,00 più 20% IVA quale controvalore dei servizi resi da RENERGETICA per la realizzazione del progetto, come da prod.nr. 10 che si rammostra al teste.

14) Vero che con email del 2 maggio 2011 ore 19.46 l'Avv. Saverio Vaccari comunicava alle persone indicate nel precedente capitolo di prova che il Notaio Ugo Bechini era disponibile alla stipula del contratto per il trasferimento delle quote della RES S.r.l. per il giorno 9 maggio 2012, come da prod. nr. 11 che si rammostra al teste.

15) Vero che con email del 4 maggio 2011 ore 15.43 il Notaio Ugo Bechini inviava all'Avv. Saverio Vaccari una bozza del "Sale ad Purchase Agreement" ("Accordo di vendita ed acquisto") da sottoscrivere unitamente all'atto del trasferimento delle quote della società RES S.r.l., come da prod. nr. 13 che si rammostra al teste.

16) Vero che con email del 5 maggio 2013 l'Avv. Saverio Vaccari inviava al Notaio Ugo Bechini copia dell'Accordo di vendita ed acquisto con alcune revisioni evidenziate, come da prod. nr. 18 che si rammostra al teste.

17) Vero che con email del 6 maggio 2011 ore 12.24 l'Avv. Llambi Feliu inviava all'Avv. Saverio Vaccari il testo dell'atto di trasferimento delle quote ricevuto dal Notaio Ugo Bechini, come da prod. nr. 20 che si rammostra al teste.

18) Vero che con email del 5 maggio 2011 ore 14.22 inviato dall'Avv. Alessandro Pilarski all'Avv. Saverio Vaccari venivano indicate le modalità per il pagamento del concordato trasferimento della



proprietà dell'impianto fotovoltaico e delle quote di RES S.r.l., come da prod. nr. 16 che si rammostra al teste.

19) Vero che RENERGETICA ed ABANTIA, in persona rispettivamente dei legali Avv. Saverio Vaccari ed Avv. Anna Llambi Feliu, fissavano un incontro a Genova per il giorno 9 Maggio 2011 nel corso del quale, dopo aver esaminato le novità introdotte dal Decreto 5 maggio 2011 pubblicato sulla G.U. del 12.05.2011 ("Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici"), confermavano il reciproco interesse alla compravendita del progetto (come da prodd. da m. 23 a n. 26 che si rammostrano al teste).

20) Vero che i rappresentanti di ABANTIA, Sig.ri Javier Rivera e Anna Llambi Feliu, in occasione dell'incontro del 9 maggio 2011, fissavano un appuntamento presso lo studio del Notaio Ugo Bechini di Genova per il giorno 12 Maggio 2011 per la stipula della cessione delle quote della RES s.r.l. e per l'acquisto del progetto "Alessandria EST" per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in Castelceriolo - Cascina Milanese.

21) Vero che con email del 10 maggio 2011 ore 14.21 l'Avv. Llambi Feliu chiedeva all'Avv. Saverio Vaccari il testo finale concordato tra le parti dell'atto per il trasferimento delle quote di RES S.r.l., come da prod. nr. 24 che si rammostra al teste.

22) Vero che con email dell'11 maggio 2011 ore 11.41 la Dott.ssa Federica Pellegrini inviava all'Avv. Llambi Feliu i documenti per il trasferimento delle quote della RES S.r.l., come da prod. nr. 25 che si rammostra al teste.

23) Vero che il legale di ABANTIA Avv. Llambi Feliu in data 11 maggio 2011 (cioè il giorno prima della firma dell'atto e sei giorni dopo l'emissione del decreto di approvazione delle modifiche alla normativa relativa all'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (c.d. "IV Conto"), inviava al notaio Ugo Bechini comunicazione con l'indicazione delle correzioni finali da apportare all'atto per il trasferimento delle quote della RES S.r.l. che avrebbe dovuto essere



sottoscritto dalle parti il giorno successivo, essendo stato concordato tra le parti il testo dell'atto di cessione di quote, come da prod. nr. 26 che si rammostra al teste).

24) Vero che l'11 maggio 2011 il Sig. Javier Rivera, senza addurre motivazioni al riguardo, per conto di ABANTIA comunicava telefonicamente all'Ing. Sandro Rizzo di RENERGETICA che la medesima ABANTIA non era più interessata al progetto e che avrebbe quindi disatteso l'appuntamento fissato presso lo Studio del Notaio Ugo Bechini per il giorno seguente, 12 maggio 2011.

25) Vero che RENERGETICA con lettera datata 19 maggio 2011 contestava l'illegittimità del comportamento di ABANTIA richiedendo il risarcimento dei danni subiti , come da prod. nr. 27 che si rammostra al teste

26) Vero che RENERGETICA, in seguito alla inaspettata rinuncia di ABANTIA all'acquisizione del progetto di Alessandria Est, si vedeva costretta ad avviare in tempi brevissimi una trattativa con un altro acquirente, per poter consentire la realizzazione dell'impianto e la sua connessione in rete entro il 31.8.2011.

27) Vero che tale acquirente venne reperito nella società INTERSOLAR S.P.A., a cui il progetto venne poi ceduto da Renergetica al prezzo di € 1.115.708,74, come da prod. nr. 30 che si rammostra al teste.

Si indicano come testimoni, anche in controprova o prova contraria sulle deduzioni istruttorie testimoniali di parte convenuta:

- Ing. Sandro Rizzo c/o Renergetica S.r.l.
- Ing. Francesco Frombo c/o Renergetica S.r.l.
- Dott. Davide Sommariva c/o Renergetica S.r.l.
- Dott.ssa Federica Pellegrini c/o Renergetica S.r.l.
- Notaio Ugo Bechini c/o Studio Notaio Ugo Bechini.”

per la convenuta: “In via preliminare. accertare la nullità dell'FPA, essendo detto documento nient'altro che un contratto preliminare di contratto preliminare;



dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, essendo il giudice spagnolo competente a conoscere la causa, per le ragioni illustrate in narrativa;

ove fosse sussistente la giurisdizione del giudice italiano, in ogni voglia dichiarare il difetto di competenza per territorio del Tribunale di Milano, per essere territorialmente competente a conoscere la causa il Tribunale di Genova;

dichiarare il difetto di competenza di Codesto Ecc.mo Tribunale, poiché la presente controversia è devoluta ad arbitrato da celebrarsi innanzi alla International Chamber of Commerce di Parigi, per effetto della clausola compromissoria di cui all'art.18 dell'FPA medesimo;

ove non fosse ritenuta valida la clausola compromissoria di cui all'art. 18 dell'FPA, dichiarare in ogni caso l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano almeno quanto alla domanda precontrattuale svolta dall'attrice (pagamento di circa 450.000 euro), essendo competente a conoscere quest'ultima il Tribunale di Genova;

In via subordinata, nel merito:

rigettare in toto le domande dell'attrice perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa;

in via riconvenzionale. accertare e dichiarare la risoluzione del FPA per eccessiva onerosità sopravvenuta per tutte le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto condannare l'odierna attrice al risarcimento degli ulteriori danni procurati alla società convenuta, che verranno meglio precisati e quantificati nel corso del giudizio;

- in via del tutto subordinata. accertare che l'importo previsto a titolo di penale dall'art. 7 dell'FPA e pari ad Euro 200.000,00 è manifestamente eccessivo e per l'effetto disporre ex art. 1384 c.c. una sua riduzione ad equità;

- condannare in ogni caso l'attrice al pagamento delle spese di giustizia.”

**FATTO E DIRITTO**



1. RENERGETICA s.r.l. ha dedotto la sottoscrizione in data 14.5.2010 con la convenuta ABANTIA SUN ENERGY S.A. di un accordo quadro (*Amendment to the Framework Partnership Agreement*) – integrato poi in data 25.11.2010 da un *Amendment to the Framework Partnership Agreement* – in forza del quale essa si era impegnata a sviluppare una serie di progetti per impianti fotovoltaici cui avrebbero fatto capo specifiche “*vehicle company*” titolari di tutte le autorizzazioni pertinenti per ciascuno di tali progetti. Tali società sarebbero state cedute al 100% delle loro quote alla controparte, eventualmente in cooperazione con terzi.

In particolare l’*Amendment to the Framework Partnership Agreement* del 25.11.2010 – che modificava in parte analoga previsione contenuta nel precedente *Framework Partnership Agreement* – stabiliva che nel caso in cui nonostante l’esito positivo della *due diligence* e il rispetto delle condizioni sospensive dell’operazione di acquisizione di tali “*vehicle company*” ABANTIA SUN ENERGY S.A. (e il soggetto ad essa eventualmente associato) avesse deciso di non procedere all’acquisto delle quote azionarie di tale società, essa avrebbe dovuto pagare all’attrice la somma di € 200.000,00 per progetto a titolo di risarcimento danni.

Nel corso di tale rapporto si era verificato il perfezionamento della vendita di due progetti secondo le modalità contrattualmente stabilite e nel gennaio 2011 erano iniziate tra le parti le trattative per la cessione anche delle quote della società RES s.r.l. che costituiva la “*vehicle company*” relativa al progetto dell’impianto fotovoltaico denominato “*Alessandria Est*” in favore della sola ABANTIA SUN ENERGY S.A..

Nel febbraio 2011 la convenuta aveva comunicato a RENERGETICA s.r.l. l’esito positivo della *due diligence* svolta e nell’aprile 2011 aveva altresì manifestato la sua intenzione di procedere all’acquisto delle quote della RES s.r.l., anche tenuto conto delle modifiche legislative in via di formalizzazione riguardo gli incentivi del settore - e che sarebbero state poi inserite nel provvedimento denominato *IV Conto Energia* - ove la riduzione delle tariffe ivi prevista non fosse stata uguale o maggiore del 35%.



Poiché detto provvedimento era stato poi emanato in data 5.5.2011 le parti ne avevano esaminato congiuntamente le novità e poi confermato l'interesse alla compravendita, la stipulazione dell'atto di cessione era stata fissata per il giorno 12.5.2011 dinanzi al notaio dott. Bechini di Genova.

Parte convenuta – che aveva continuato ad inviare al notaio plurime modiche al testo contrattuale fino al giorno precedente a quello fissato per la stipula della cessione di quote – aveva tuttavia comunicato che non si sarebbe presentata dinanzi al notaio per procedere alla compravendita, giustificando successivamente la sua condotta con il venir meno del suo interesse economico all'acquisizione di tale progetto in considerazione delle modifiche normative introdotte dal *IV Conto Energia*.

Rilevato che dette modifiche – peraltro esaminate congiuntamente dalle parti con esito positivo – non avevano introdotto riduzioni tariffarie superiori al 35% e che dunque la mancata vendita delle quote della RES s.r.l. ricadeva nell'ipotesi della previsione risarcitoria contemplata nell'*Amendment to the Framework Partnership Agreement*, RENERGETICA s.r.l. aveva richiesto senza successo ad ABANTIA SUN ENERGY S.A. il pagamento della somma di € 200.000,00.

Ha dunque contestato in questa sede ad ABANTIA SUN ENERGY S.A. la responsabilità contrattuale sia in relazione a quanto previsto dall'art. 7 dell'*Amendment to the Framework Partnership Agreement* che in ragione della violazione degli obblighi di lealtà e di buona fede nell'esecuzione del contratto e dunque il pagamento in suo favore della somma di € 200.000,00.

Ha altresì contestato la sussistenza nella fattispecie anche di profili di responsabilità precontrattuale a carico della società convenuta, in ragione dell'affidamento ingenerato nella società attrice nella positiva conclusione (anche) dell'operazione relativa al progetto "*Alessandria Est*" ed ha chiesto pertanto a titolo di risarcimento del danno la condanna della convenuta al pagamento dell'ulteriore somma di € 452.664,96 consistente nella differenza tra il prezzo successivamente conseguito da diverso acquirente per la cessione delle quote della società RES s.r.l. e quello invece pattuito per la medesima cessione con ABANTIA SUN ENERGY S.A.



Si è costituita nel giudizio la convenuta ABANTIA SUN ENERGY S.A., eccependo in via preliminare la nullità del *Framework Partnership Agreement* intercorso tra le parti in quanto esso avrebbe ad oggetto un mero preliminare di preliminare, difettando dunque il requisito della causa di tale accordo secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità in materia di compravendita di immobili.

Da tale nullità – secondo parte convenuta – discenderebbe la conseguenza che oggetto della presente causa sarebbero esclusivamente le domande dell’attrice fondate sulla contestazione di una responsabilità non contrattuale di ABANTIA SUN ENERGY S.A. – il presunto rifiuto di procedere alla stipula del contratto di compravendita di quote di società – che, a mente del Reg. 44/2001/CE, determinerebbe il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria nazionale adita in base al disposto dell’art. 5, n. 3 di tale regolamento che individua in caso di illeciti civili dolosi o colposi la giurisdizione del giudice dello Stato del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire. La sede della società convenuta (Madrid) individua il luogo ove il comportamento contestato è stato posto in essere con la decisione di non proseguire le trattative, irrilevante risultando il luogo in cui il contratto avrebbe dovuto essere stipulato (a Genova, dinanzi al notaio dott. Bechini).

Anche nel caso in cui dovesse essere confermata la giurisdizione del giudice nazionale – ferma restando la nullità del *Framework Partnership Agreement* – comunque sussisterebbe secondo parte convenuta l’incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, non avendo parte convenuta sede nel circondario di questo Tribunale, né risultando il giudice adito quello del luogo ove l’obbligazione risarcitoria dovrebbe essere adempiuta ai sensi dell’art. 1182 c.c. (domicilio del creditore).

Qualora invece dovesse essere ritenuto valido ed efficace il *Framework Partnership Agreement*, l’art. 18 di tale accordo dimostrerebbe come le parti abbiano voluto devolvere la decisione di ogni controversia alla International Chamber of Commerce di Parigi.

Infine, ove nessuna delle eccezioni finora menzionate fosse stata accolta dal Tribunale, secondo parte convenuta la domanda di condanna di ABANTIA SUN ENERGY S.A. per responsabilità



precontrattuale dovrebbe essere adempiuta *ex art.* 1182 c.c. o presso il domicilio del creditore (Genova) o presso quello del debitore (Madrid) a seconda della natura liquida o illiquida dell'obbligazione dedotta, sicchè in relazione ad essa la competenza territoriale risulterebbe in capo al Tribunale di Genova.

Quanto al merito della controversia, parte convenuta evidenziava come l'approvazione del *IV Conto Energia* avesse stravolto tutto lo scenario normativo del settore, investendo negativamente tutte le originarie prospettive economiche di ABANTIA SUN ENERGY S.A. per effetto della drastica riduzione delle tariffe incentivanti, del sensibile aggravio delle procedure burocratiche necessarie per l'accesso alle tariffe (introduzione del Registro dei grandi impianti), delle rigide condizioni per l'inserimento nella graduatoria del Gestore Servizi Energetici. Pertanto tale normativa aveva travolto tutti gli equilibri contrattuali precedenti, basati sul presupposto di una normativa ben più remunerativa. Ha sostenuto parte convenuta che in effetti un comportamento non conforme a buona fede nello svolgimento delle trattative doveva essere invece individuato in quello di controparte che, in tale contesto interlocutorio di passaggio da un Conto Energia ad un altro, aveva esercitato indebite pressioni perché fosse portata a rapida conclusione la vendita della società RES s.r.l. senza considerare le difficoltà insorte per l'ottenimento del *IV Conto Energia*, e dunque il comportamento di ABANTIA SUN ENERGY S.A. era stato improntato ad una legittima prudenza. D'altra parte il provvedimento *IV Conto Energia* era stato formalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale solo in data 12.5.2011, cioè il giorno stesso in cui era stata programmata la stipula della cessione.

Ha chiesto dunque la risoluzione del *Framework Partnership Agreement* ai sensi dell'art. 1467 c.c. per l'eccessiva alterazione del rapporto di corrispettività tra il valore delle prestazioni a carico delle parti e, in via subordinata, l'accertamento della violazione dell'art. 5 dell'*Amendment to the Framework Partnership Agreement*, che aveva previsto un meccanismo di adeguamento del contratto nel caso di entrata in vigore di nuovi provvedimenti in materia di incentivi statali non applicato dalla controparte.



Infine rilevava che l'art. 15 del *Framework Partnership Agreement* limitava l'efficacia dell'accordo al 30.6.2011 e che dunque esso doveva ritenersi divenuto inefficace e, da ultimo, chiedeva in ogni caso la riduzione della clausola penale ad equità *ex art.* 1384 c.c. Quanto alla domanda di risarcimento del danno, rilevava che la presenza di una clausola penale nel *Framework Partnership Agreement* escludeva la possibilità di risarcire danni ulteriori e che comunque il prezzo conseguito da terzi era in realtà quello conseguente all'introduzione delle modifiche normative, sicchè nessun effettivo danno parte attrice aveva subito.

2. Ritiene il giudicante di dover affrontare in primo luogo le eccezioni di giurisdizione sollevate da parte convenuta avverso le domande svolte da parte attrice nei suoi confronti.

Va rilevato che tale esame deve prendere le mosse dall'eccezione di nullità della clausola 18 del *Framework Partnership Agreement* che appare formulata in maniera obbiettivamente contraddittoria, laddove essa stabilisce che *“il presente contratto sarà regolato dalla legislazione italiana e sarà sottoposto alla giurisdizione del Tribunale di Milano. L'arbitrato sarà affidato alla Camera Arbitrale Internazionale della Camera di Commercio (Parigi)... Tutte le controversie derivanti da questo contratto o a esse connesse saranno regolate in via definitiva secondo le Norme Procedurali della camera di Commercio Internazionale, da un arbitro nominato secondo i regolamenti di quest'ultima”*.

Ritiene questo giudice che la contraddizione del testo vada risolta in favore della prima parte di tale clausola, e cioè di quella indicante che la legge del contratto è quella italiana e che la relativa giurisdizione è attribuita al Tribunale di Milano.

Tale interpretazione poggia sia sul rilievo generale della prevalenza della giurisdizione ordinaria su quella arbitrale in presenza di incertezze interpretative sul tenore della clausola, sia nel caso concreto nel fatto che il riferimento alla legge italiana ed al giudice del Tribunale di Milano risulterebbero in effetti coerenti con il luogo in cui il contratto è stato concluso e con il fatto che tutti i progetti contemplati nell'accordo risultano posti sul territorio nazionale a fronte di una menzione di un



organismo arbitrale internazionale che apparentemente non trova alcun concreto aggancio con i profili contrattuali di riferimento.

Se tuttavia l'individuazione in tale pattuizione di una proroga di giurisdizione *ex art. 23 Reg. CE 44/01*, tale cioè da attribuire in via esclusiva in favore del giudice nazionale la competenza ad esso a conoscere delle controversie nate dall'accordo in questione, fosse contestata in punto di validità non potrebbe non rilevarsi che la giurisdizione del giudice nazionale sarebbe ugualmente fondata in maniera incontestabile nel caso di specie in base al criterio speciale di cui all'art. 5, punto 1), lett. a) Reg. CE 44/01 che in materia contrattuale consente l'instaurazione di una causa nei confronti dello straniero anche davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita.

Invero se nel caso di specie la contestazione svolta sul piano contrattuale dalla società attrice trova fondamento nel contestato inadempimento della convenuta all'obbligo di acquisto delle quote sociali della società RES s.r.l. – stipulazione della formale cessione prevista in Genova; complesso delle trattative intercorse tra le parti e fondate su contratti stipulati in Milano, relativi a beni ed attività posti ed operanti nel territorio nazionale - e si appunta sulla domanda di pagamento di una somma determinata nella misura pattuita tra le parti in caso di verifica di tale inadempimento, appare evidente che ai sensi del comma terzo dell'art. 1182 c.c. il luogo di esecuzione di tale pagamento deve essere individuato presso la sede della società attrice in quanto affermatasi creditrice di tale somma.

Pertanto anche laddove fosse individuabile un profilo di nullità di detta clausola per impossibilità di interpretazione della volontà delle parti rispetto alla domanda svolta sul piano contrattuale dall'attrice sussisterebbe la giurisdizione del giudice nazionale.

3. Per ciò che attiene all'ulteriore domanda svolta dall'attrice di risarcimento del danno nei confronti della convenuta e fondata sulla dedotta responsabilità precontrattuale addebitabile a quest'ultima in ragione dell'interruzione delle trattative intercorse tra le parti quanto alla cessione delle quote della



RES s.r.l., deve rilevarsi che l'eccezionale carenza di giurisdizione rispetto a detta domanda deve essere valutata autonomamente rispetto a quella svolta per la precedente domanda di condanna per responsabilità contrattuale innanzi considerata.

Invero nell'ambito del Reg. CE 44/01 le ipotesi di connessione tra domande sono regolate dall'art. 6 e non possono essere ampliate ad altre ipotesi, attesa la natura eccezionale di tale istituto nell'ambito delle regole di competenza giurisdizionale in materia civile.

In effetti va rilevato che tale specifica domanda non è stata formulata dall'attrice in rapporto di subordinazione o alternatività rispetto alla prima domanda fondata sull'inadempimento al contratto, ma che essa è invece svolta in via concorrente e dunque equiordinata e formalmente autonoma rispetto alla domanda contrattuale.

Al di là delle ondivaghe argomentazioni svolte dall'attrice quanto al fondamento di tale domanda – definita però espressamente nelle sue conclusioni come fondata su “*responsabilità precontrattuale*” – e tenuto conto che in punto di verifica di giurisdizione deve valutarsi la prospettazione del cd. *petitum* sostanziale, identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche, e soprattutto, della *causa petendi*, ossia della oggettiva natura della situazione soggettiva giuridicamente tutelata dedotta in giudizio e individuata con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico di cui essi sono rappresentazione (così Cass. 2926/12), deve rilevarsi in primo luogo che la giurisprudenza comunitaria ha stabilito che l'espressione "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire", utilizzata dall'art. 5, punto 3 del Regolamento n. 44/2001, concerne sia il luogo in cui il danno si è concretizzato, sia il luogo del fatto generatore di tale danno, cosicché il convenuto può essere citato, a scelta dell'attore, dinanzi al giudice dell'uno o dell'altro luogo (così Corte Giustizia CE 18 luglio 2013, causa C-147/12).

Nel caso di specie al fine di confermare la sussistenza di un significativo collegamento dal punto di vista della competenza giurisdizionale tra la domanda svolta dall'attrice ed il giudice nazionale va



rilevato che il danno da responsabilità precontrattuale che parte attrice ha dedotto di avere subito risulterebbe verificatosi interamente nel luogo in cui la società attrice ha sede, luogo in cui essa ha, altresì, avuto conoscenza delle comunicazioni ricevute da ABANTIA SUN ENERGY S.A. in data 11.5.2011 con le quali, secondo quanto da essa affermato ed in punto di fatto non contestato dalla convenuta (v. anche doc. 27 fasc. attr.), è stata espressa la volontà di non concludere il contratto su cui si erano svolte le trattative tra le parti.

Deve dunque ritenersi che in Italia, quindi, si è avuta la conoscenza del comportamento della società convenuta che la parte attrice ha sostenuto non essere conforme a buona fede e si è prodotto, per la stessa, l'intero pregiudizio patrimoniale di cui si è chiesto il risarcimento (v. per l'utilizzo di tali criteri in vicenda analoga Cass. 10896/03).

4. Rispetto alla competenza territoriale di questo Tribunale va rilevato che parte convenuta ne ha contestato la sussistenza solo per ciò che attiene alla domanda fondata sulla contestazione di responsabilità precontrattuale.

Se appare invero evidente che il luogo di conclusione dell'accordo *Framework Partnership Agreement* (sottoscritto in Milano) appare criterio idoneo a fondare la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 20 c.p.c. in relazione al luogo in cui è sorta l'obbligazione, lo stretto rapporto di connessione che investe la domanda di responsabilità precontrattuale con quella contrattuale – in quanto sostanzialmente fondate sui medesimi fatti e comportamenti - giustifica la trattazione in unico processo di entrambe.

5. Quanto al merito della controversia, deve essere in via pregiudiziale esaminata la questione relativa alla validità dell'accordo *Framework Partnership Agreement*, ritenuto nullo da parte convenuta in quanto costituirebbe una figura di preliminare di preliminare cui non potrebbe essere attribuita dall'ordinamento alcuna tutela giuridica.

Tale eccezione non può essere accolta.



In linea generale va condiviso il fatto che dovrebbe considerarsi affetta da nullità l'intesa che si risolve in un mero obbligo per le parti di obbligarsi a produrre un vincolo che non abbia contenuto ulteriore o differenziato. Tuttavia l'ammissibilità di una ulteriore fase negoziale deve essere verificata caso per caso in relazione all'effettiva sussistenza di un interesse giuridicamente tutelabile delle parti alla previsione di ulteriori fasi contrattuali, come ad esempio nel caso in cui si ritenga di accordare ad una o ad entrambe le parti un diritto di recesso, oppure nel caso in cui e le parti abbiano raggiunto un'intesa completa, subordinandola però all'avveramento di una condizione.

Peraltro di per sé non potrebbe invero ritenersi nullo il contratto che contenga la previsione della successiva stipula di un contratto preliminare, allorquando il primo accordo già contenga gli estremi del preliminare, posto che – come osservato in Cass. 4628/15 – un'eventuale assenza di causa potrebbe in tali casi riguardare tutt'al più il secondo, ma non certo il primo contratto.

Va dunque rilevato che rispetto alla fattispecie di "preliminare del preliminare" possono in realtà ricondursi situazioni fra loro differenti, e cioè anche figure contrattuali atipiche alle quali tuttavia corrisponde una "causa concreta" meritevole di tutela, sia stadi prenegoziali molto avanzati, cui corrisponde un vincolo obbligatorio di carattere ancora prenegoziale che implica un rafforzamento dell'obbligo di buona fede di cui all'art. 1337 c.c.

Se dunque non si può assegnare utilità al "bis in idem" in quanto volto alla mera ripetizione del primo contratto ad identici contenuti, qualora le parti sono disposte al mutamento del contenuto del contratto, al cambiamento di esso, l'obbligazione assunta sembra avere per oggetto non il contrarre, ma il contrattare.

Va dunque ricercato in concreto il profilo causale del contratto come ricerca della utilità del contratto, cioè della sua "complessiva razionalità" ed idoneità ad espletare una funzione commisurata sugli interessi concretamente perseguiti dalle parti attraverso quel rapporto contrattuale (così ancora Cass. 4628/15 cit.).



Nel caso di specie ritiene il giudicante che sussista una causa concreta propria dell'accordo denominato *Framework Partnership Agreement*, tale da renderlo meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, in quanto inserito in una sequenza procedimentale differenziata, secondo un programma di interessi realizzato gradualmente.

Va infatti rilevato in primo luogo che tale accordo – denominato dalle parti *Contratto Quadro di Partenariato* – in effetti coinvolgeva anche una terza parte (Centro De Gestion Segovia S.L.) che svolgeva la sua attività nel commercio e nelle acquisizioni nel campo delle energie rinnovabili e che interveniva quale consulente al fine di presentare offerte di acquisizione ad essa avanzate dai suoi clienti, rispetto alle quali ABANTIA SUN ENERGY S.A. avrebbe potuto intervenire quale co-investitore.

In effetti l'accordo era rivolto a determinare la collaborazione dei contraenti allo sviluppo, promozione e realizzazione dei Progetti di impianti fotovoltaici sviluppati da RENERGETICA s.r.l., ai quali avrebbe potuto partecipare ABANTIA SUN ENERGY S.A., da sola o congiuntamente ai clienti proposti da Centro De Gestion Segovia S.L.

La partecipazione a ciascuno dei progetti sviluppati da RENERGETICA s.r.l. era subordinata al positivo esito della *due diligence* che le altre parti avrebbero sviluppato su ciascun progetto e alla manifestazione della loro accettazione o rifiuto entro un termine stabilito.

Seguono nel testo contrattuale l'elencazione delle condizioni fondamentali della transazione (vendita della “*vehicle company*” con prezzo commisurato ad ogni MWp; ipotesi di variazioni di detto prezzo) con la previsione che al momento della manifestazione di partecipazione al Progetto le parti avrebbero sottoscritto un contratto di pre-vendita che fissava le condizioni prerequisite stabilite nella *due diligence*, con termine per modificare dette condizioni sospensive, salvo poi procedere alla firma del contratto di vendita.



La sommaria menzione di tali contenuti del *Framework Partnership Agreement*, consente a parere di questo giudice di escludere con tutta evidenza che tale accordo possa effettivamente considerarsi un mero preliminare di preliminare privo di autonoma causa, tenuto conto delle pattuizioni che nel loro complesso determinano a fronte di contenuti già predisposti tra le parti le forme di una formazione progressiva della volontà contrattuale delle parti, sia in relazione alla possibilità di intervento di terzi nell'accettazione dei Progetti sia in relazione allo svolgimento di determinate attività (*due diligence*) ed alla possibilità di introdurre e/o modificare eventuali condizioni sospensive.

Deve dunque escludersi ogni ipotesi di nullità dell'accordo quadro in questione.

6. Quanto alla domanda svolta da parte attrice attinente alla responsabilità contrattuale in capo ad ABANTIA SUN ENERGY S.A.U per inadempimento al *Framework Partnership Agreement* del 14.05.2010 come modificato dall'*Amendment to the Framework Partnership Agreement* del 25.11.2010 è documentalmente provato – e di fatto non contestato dalla parte convenuta - che la *due diligence* cui la società RES s.r.l. era stata sottoposta aveva avuto esito soddisfacente per ABANTIA SUN ENERGY S.A., che in data 15.4.2011 aveva manifestato il suo interesse all'acquisizione di tale società, condizionando tale acquisto al fatto che il “*new conto*” – e cioè le modifiche agli incentivi che erano in fase di elaborazione e che sarebbero poi state formalizzate nel decreto ministeriale del 5.5.2011, pubblicato in data 12.5.2011 e denominato *IV Conto Energia* – non avesse stabilito riduzioni tariffarie uguali o maggiori del 35% (v. doc. 7 fasc. attr.).

La produzione documentale svolta dall'attrice dimostra lo sviluppo delle fasi preparatorie dell'atto di vendita che si sarebbe dovuto formalizzare dinanzi al notaio dott. Bechini in Genova in data 12.5.2011 (v. docc. da 8 a 21 e da 23 a 26 fasc. attr.), sviluppatasi fino alla data dell'11.5.2016, giorno in cui la convenuta ABANTIA SUN ENERGY S.A. avrebbe manifestato la sua indisponibilità a sottoscrivere l'accordo.



Come si evince dal tenore della lettera del 3.6.2011 trasmessa da ABANTIA SUN ENERGY S.A. all'attrice a risposta delle sue contestazioni, il motivo addotto a giustificazione della mancata conclusione del contratto era stato l'intervento della normativa del *IV Conto Energia*, che – come si può leggere in tale comunicazione - avrebbe determinato la necessità di inscrivere il progetto in questione nel Registro grandi impianti, pur non essendo chiari i requisiti necessari per tale iscrizione, e che ciò avrebbe comportato il rischio di una non soddisfacente redditività delle tariffe (doc. 28 fasc. attr.).

Parte convenuta non ha proceduto in questa sede ad una più compiuta disamina della situazione che si era determinata alla data di entrata in vigore del *IV Conto Energia* – e in precedenza del D.lgs. 28/2011 (cd “Decreto Romani”), entrato in vigore il 3.3.2011 - limitandosi a riproporre in via del tutto generica lo stravolgimento che esso avrebbe introdotto nel settore sugli incentivi tariffari precedentemente in vigore e l'aggravamento delle procedure burocratiche per l'accesso a dette tariffe.

Invero la documentazione prodotta dall'attrice innanzi menzionata rivela da parte di ABANTIA SUN ENERGY S.A. almeno dal 15.4.2011 (doc. 7 fasc. attr., cit.) una conoscenza certa da parte della convenuta quantomeno dell'andamento critico che stava maturando quanto alla variazione degli incentivi, tanto che essa aveva specificamente indicato un livello di variazione al ribasso di tali incentivi oltre il quale essa avrebbe ritenuto di non proseguire nelle trattative.

La pubblicazione del *IV Conto Energia* – che formalmente è avvenuta in data 12.5.2011, ma che era certamente già noto prima alle parti, come si evince dal tenore dello scambio di *mail* nella fase immediatamente precedente all'appuntamento stabilito dinanzi al notaio per la stipula dell'atto – non può ritenersi di per sé circostanza sufficiente a dare effettivo fondamento alla giusta causa che la convenuta vorrebbe portare a sostegno della sua decisione di interrompere le trattative immediatamente prima la formale stipula dell'atto di cessione.



Né dalla documentazione in atti né dalle stesse argomentazioni svolte da parte della convenuta in questa sede appare infatti possibile apprezzare l'effettivo scarto tra la situazione che si prospettava precedentemente all'adozione del *IV Conto Energia* – non già del “Decreto Romani”, ben noto alle parti in quanto antecedente l'impegno di ABANTIA SUN ENERGY S.A. di procedere all'acquisto delle quote di RES s.r.l. del 15.4.2011 - e quella successiva nell'ambito degli accordi previsti dal *Framework Partnership Agreement* e dal successivo l'*Amendment to the Framework Partnership Agreement*.

Nessun elemento concreto è stato in questa sede allegato e dedotto dalla convenuta circa l'effettiva entità dello stravolgimento impresso ai presupposti ed ai contenuti degli accordi in precedenza presi tra le parti, sicchè risulta del tutto indeterminata la misura delle variazioni derivate dalla normativa intervenuta rispetto agli incentivi precedenti e dunque la stessa possibilità per il Tribunale di valutare se effettivamente detti accordi avrebbero potuto essere considerati travolti dalle modifiche normative *medio tempore* intervenute, anche tenuto conto del margine di tolleranza di eventuali riduzioni già stabilito dalla stessa convenuta nella menzionata comunicazione del 15.4.2011.

Peraltro – a conferma della sostanziale indeterminatezza della posizione della società convenuta – deve rilevarsi che nella *mail* del 29.4.2011 si rendeva noto alla convenuta che nella versione finale del *IV Conto Energia* – che dunque a tale data era già sostanzialmente noto alle parti – per gli impianti completati prima del 31.8.2011 la tariffa incentivante sarebbe stata la stessa prevista dal precedente Conto Energia (v. doc. 10 fasc. attr.), circostanza che in sé non risulta essere mai stata oggetto di alcuna confutazione né all'epoca dello scambio di tale comunicazioni né nella presente causa.

Deve dunque concludersi per la mancata prova da parte della convenuta dell'effettiva esistenza di una giusta causa che avrebbe potuto giustificare la sua decisione di non addivenire alla stipula dell'atto di cessione.



Né pare rilevante il fatto che l'art. 5, (ii) nella versione emendata dell'*Amendment to the Framework Partnership Agreement* prevedesse un meccanismo di adeguamento del prezzo dei progetti non completati alla data del 30.4.2011 in relazione alla eventuale riduzione della tariffa incentivante in vigore al momento dell'ultimazione dell'impianto con collegamento alla rete nazionale di distribuzione elettrica. Invero può osservarsi da un lato che parte convenuta non risulta aver mai richiesto l'applicazione di tale previsione al caso concreto, rifiutandosi al contrario di procedere alla stipulazione del contratto senza porre alcuna richiesta alternativa o di modifica del prezzo e, sotto altro profilo, sembra opportuno richiamare quanto già innanzi rilevato rispetto alla comunicazione del 29.4.2011 di parte attrice nella quale si affermava che nessuna riduzione delle tariffe incentivanti sarebbe stata prevista nel *IV Conto Energia* per gli impianti completati entro il 31.8.2011.

Deve dunque essere accolta la domanda di condanna di parte convenuta al pagamento della somma di € 200.000,00 in favore di parte attrice con interessi legali dalla data della richiesta (19.5.2011: v. lettera in doc. 27 fasc. attr.) fino all'effettivo saldo, risultando integrati i presupposti stabiliti dall'art. 7, (iv) del *Framework Partnership Agreement* – così come modificato dall'*Amendment to the Framework Partnership Agreement* – per il risarcimento dei danni conseguenti al recesso ingiustificato di ABANTIA SUN ENERGY S.A.

7. Quanto all'ulteriore domanda di risarcimento del danno qualificata come riferita ad una responsabilità precontrattuale, ritiene il giudicante che essa non possa invece essere accolta.

Premesso che la clausola penale stabilita dalle parti con l'art. 7, (iv) del *Framework Partnership Agreement* – così come modificato dall'*Amendment to the Framework Partnership Agreement* – non prevedeva alcuna previsione di risarcibilità di danni ulteriori rispetto a quelli già liquidati nella clausola stessa (art. 1382, comma primo c.c.), deve ritenersi che la somma stabilita dalle parti sia interamente soddisfattiva di ogni conseguenza dannosa derivata dell'ingiustificato recesso.



D'altra parte il comportamento addebitato alla convenuta risulta del tutto assorbito dalla violazione delle obbligazioni stabilite a carico delle parti dal *Framework Partnership Agreement*, sicchè non pare poter residuare nella fattispecie un ambito di responsabilità ulteriore rispetto a quello di natura contrattuale.

8. Se appare evidente che non vi sia spazio alcuno per accedere alla domanda svolta dalla convenuta di risoluzione del *Framework Partnership Agreement* per eccessiva onerosità sopravvenuta – posto che, come si è già detto, nessun elemento è stato fornito dalla stessa convenuta a sostegno dell'entità dei mutamenti derivanti dall'entrata in vigore del *IV Conto Energia* - deve essere altresì respinta la domanda di riduzione dell'entità della penale stabilita dall'art. 7, (iv) del *Framework Partnership Agreement* – così come modificato dall'*Amendment to the Framework Partnership Agreement* – posto che la stessa convenuta non ha dedotto alcun effettivo motivo che dovrebbe indurre il Tribunale a ritenere ingiustificata ed esorbitante la misura concordata tra le parti di tale misura, tenuto conto del complesso e dell'entità dei valori in gioco nell'ambito dell'Accordo quadro stipulato tra le parti.

9. Ritiene equo il giudicante provvedere alla condanna di parte convenuta al rimborso delle spese in favore della parte attrice – tenuto conto della prevalente soccombenza registrata dalla ABANTIA SUN ENERGY S.A. – liquidate come specificato in dispositivo e riferite all'entità della somma per la quale è stata pronunciata condanna.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

1) in parziale accoglimento delle domande avanzate da RENERGETICA s.r.l. nei confronti di ABANTIA SUN ENERGY S.A. con atto di citazione del maggio 2012, accertato l'inadempimento da parte della società convenuta al *Framework Partnership Agreement* del 14.05.2010 come modificato dall'*Amendment to the Framework Partnership Agreement* del 25.11.2010, condanna ABANTIA SUN



ENERGY S.A. al pagamento in favore di controparte della somma di € 200.000,00 oltre interessi legali dal 19.5.2011 fino all'effettivo saldo;

2) respinge tutte le ulteriori domande svolte dalle parti;

3) condanna parte convenuta al rimborso delle spese del giudizio in favore di parte attrice, liquidate nella misura di € 13.000,00 per compensi oltre rimborso spese generali ed oneri di legge.

Milano, 18 luglio 2016

Il Giudice

dott. Claudio Marangoni

